



REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI DEL COMUNE DI GENOVA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 15.04.2008

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 29/11/2011

In vigore dal 20 dicembre 2011

ARTICOLO 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità all'art. 125 del Dlgs. n. 163/2006, l'ambito di applicazione, i limiti di spesa e le procedure da seguire per le acquisizioni in economia di lavori da parte del Comune di Genova.

ARTICOLO 2

Modalità di esecuzione

1. Le acquisizioni in economia di lavori possono essere effettuate:

- a) in amministrazione diretta;
- b) a cottimo fiduciario.

2. Sono in amministrazione diretta le acquisizioni di lavori per i quali non occorre l'intervento di alcun soggetto terzo. Esse sono effettuate, sotto la direzione del Responsabile del Procedimento, con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio. I lavori non dovranno comportare una spesa complessiva superiore a €. 50.000,00, al netto degli oneri fiscali.

3. Sono a cottimo fiduciario le acquisizioni di lavori che avvengono con affidamento a soggetti terzi mediante procedura negoziata.

L'affidamento dovrà avvenire ad operatori economici dotati di adeguata capacità ed idoneità, la cui individuazione potrà avvenire anche attraverso il ricorso ad apposito elenco formato presso la Unità Organizzativa Gare e Contratti, in applicazione dei principi di pubblicità, rotazione, trasparenza, par condicio riaffermati dal codice dei contratti pubblici.

Il ricorso al cottimo fiduciario, le conseguenti procedure e i relativi contratti non sono oggetto di approvazione da parte dell'Amministrazione e restano pertanto nella sfera di responsabilità del Dirigente competente per materia.

ARTICOLO 3

Ambito di applicazione

1. I lavori eseguibili in economia sono quelli individuati da ciascuna Direzione o Unità Organizzativa, in relazione alle competenze specifiche, nell'ambito delle seguenti tipologie generali consentite, per gli specifici casi elencati all'art. 125 comma 6 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e precisamente:

- a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122 del D.Lgs n. 163/2006;
- b) manutenzione di opere o di impianti ;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti;

- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.
- g) lavori relativi ai beni del patrimonio culturale sottoposti alle disposizioni di tutela del "Codice dei Beni Culturali", nei limiti di cui al successivo comma 3.

2. E' possibile inoltre il ricorso al suddetto metodo in caso di interventi giustificati da ragioni di somma urgenza attestate dal Dirigente o dal Responsabile del Procedimento, finalizzati al ripristino di opere ed impianti, nella misura strettamente necessaria all'eliminazione di situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità.

3. Sono altresì ammessi interventi sui beni di cui alla precedente lettera g) in casi di somma urgenza, per i quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla tutela del bene. Tali interventi potranno essere eseguiti in amministrazione diretta o per cottimo fiduciario fino all'importo di € 300.000,00. Il Dirigente o il Responsabile del Procedimento dovrà attestare le ragioni della somma urgenza e ne dovrà dare immediata comunicazione alla competente Soprintendenza, alla quale dovranno inoltre essere tempestivamente inviati i progetti relativi agli interventi definitivi di sistemazione e restauro.

ARTICOLO 4

Limiti di applicazione

1. Le acquisizioni in economia di lavori, sono ammesse soltanto per importi inferiori alla soglia di cui all'art. 125, comma 8, del Dlgs n. 163/2006.

2. Nessuna prestazione può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina del presente regolamento, eludendo la normativa riguardante le procedure ordinarie di scelta del contraente.

ARTICOLO 5

Programmazione delle acquisizioni

1. Le acquisizioni in economia dei lavori di manutenzione sono effettuate in via eccezionale e limitatamente alle prestazioni che non saranno direttamente garantite dalle competenti strutture comunali, nell'ambito del programma triennale dei Lavori Pubblici e del relativo elenco annuale che costituirà l'ordinario modo di procedere.

I responsabili delle Direzioni e delle Unità Organizzative assicurano il rispetto di tale disposizione.

2. Le acquisizioni non programmate dei lavori in economia, di qualsiasi importo, sono oggetto di tempestiva comunicazione, recante adeguata motivazione dell'acquisizione eseguita, al Controllo di Gestione della Direzione Generale; esse si svolgono, comunque, secondo i principi e le modalità di cui al presente regolamento.

ARTICOLO 6

Modalità di affidamento

1. Per lavori in economia di importo ricompreso entro i limiti minimo e massimo di cui all'art. 125 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati attingendo da elenchi predisposti in conformità all'art. 7.

Quando dagli elenchi non risultino in numero sufficiente gli operatori economici da consultare, essi sono individuati anche sulla base di analisi di mercato. In ogni caso, le modalità di individuazione degli operatori economici sono indicate per iscritto negli atti della procedura.

2. La scelta del contraente per lavori di importo pari o superiore all'importo minimo di cui all'art. 125 comma 8 del D.lgs. n. 163/2006 ha luogo di norma mediante gara informale, da svolgersi anche per via telematica sul portale acquisti del Comune di Genova; alla gara gli operatori economici sono invitati a presentare offerta, con apposita lettera di invito.

3. Nella lettera di invito sono specificati:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e/o altro inadempimento, e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 137 del D.Lgs. n. 163/2006;
- g) le garanzie a carico dell'esecutore.

Sono altresì indicati il criterio di aggiudicazione per la scelta del contraente e le modalità di svolgimento della gara informale.

Il termine fissato per la presentazione delle offerte non deve essere inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione della lettera di invito, salvo i casi di motivata urgenza, in cui il termine può essere ridotto sino a cinque giorni.

L'aggiudicazione potrà avvenire, sia col sistema del prezzo più basso, anche in fasi successive e conseguenti a rilanci migliorativi secondo le regole che verranno esplicitate nell'invito o col metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa quando occorre prestare particolare attenzione alla qualità dell'offerta.

L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario è soggetto ad avviso di post informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente

4. Nei casi in cui le particolarità delle prestazioni da acquisire o altre ragioni di opportunità consentano lo svolgimento della gara per via telematica, le offerte potranno essere acquisite attraverso tali modalità.

5. Per i lavori di somma urgenza di cui al precedente art. 3 commi 2 e 3, il responsabile del procedimento potrà anche ordinare ad una o più imprese dallo stesso individuate, ricorrendo prioritariamente a quelle iscritte agli elenchi di cui al successivo articolo 7, l'immediata esecuzione dei lavori necessari, derogando ai termini di cui al comma 3.

In tali casi il corrispettivo delle prestazioni ordinate è, di norma, definito consensualmente con l'affidatario. In mancanza di accordo preventivo si procederà con il metodo previsto dall'art. 163 comma 5 del D.P.R. n. 207/2010

6. Per lavori in economia di importo inferiore alla soglia minima di cui all'art. 125 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 l'affidamento potrà avvenire con il ricorso ad un unico offerente previa adeguata motivazione circa l'impossibilità di ricorrere ad una pluralità di concorrenti o l'opportunità di rivolgersi ad un determinato soggetto.

In tali casi il Responsabile di procedimento, prima dell'affidamento, dovrà attestare la congruità dell'offerta economica.

ARTICOLO 7

Elenchi dei fornitori

1. L'affidatario di lavori in economia deve essere in possesso degli stessi requisiti di idoneità morale richiesti nelle ordinarie procedure di scelta del contraente.

I requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria dovranno essere comprovati, per lavori di importo pari o inferiore ad € 150.000,00 ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010, oppure mediante la presentazione, da parte dei concorrenti, di attestazione rilasciata da S.O.A. autorizzata, adeguata alla tipologia e all'importo dei lavori da eseguire. Per lavori di importo superiore alla suddetta soglia, si farà riferimento alla normativa ordinaria sui lavori pubblici.

2. L'Unità Organizzativa Gare e Contratti del Comune di Genova forma elenchi di operatori economici per gli affidamenti in economia in relazione alle voci di cui all'articolo 3, ai quali possono essere iscritti soltanto soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma precedente. Gli elenchi vengono aggiornati con periodicità almeno annuale e rinnovati ogni triennio.

3. La formazione degli elenchi avviene previa adeguata pubblicità, da effettuarsi mediante pubblicazione di avvisi per estratto su due quotidiani a carattere locale e, in ogni caso, integralmente sul sito internet del Comune di Genova. L'avviso indica le modalità ed i requisiti per l'iscrizione agli elenchi.

4. Il venir meno dei requisiti di iscrizione comporterà l'esclusione del soggetto interessato dagli elenchi.

5. Gravi errori o negligenze commessi nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento, oltre a determinare l'applicazione delle penalità e delle sanzioni contrattualmente previste, potranno determinare l'esclusione dell'operatore economico dall'elenco per almeno un esercizio finanziario.

ARTICOLO 8

Forma del contratto

1. I contratti per le acquisizioni in economia di lavori sono stipulati mediante scrittura privata; per acquisizioni di importo sino alla soglia minima di cui all'art. 125 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 la stipulazione può avvenire anche mediante sottoscrizione, da parte dei contraenti, dell'offerta e dei documenti approvativi delle condizioni contrattuali, cui si darà data certa con l'annotazione presso un registro da tenersi presso la direzione committente, titolare del capitolo di spesa.

ARTICOLO 9

Garanzie

1. I contraenti dovranno produrre idonee garanzie, ai sensi dell'art. 113 del d.lgs 163/06, a copertura dei maggiori oneri a carico del Comune a seguito del mancato o inesatto adempimento alle prestazioni dedotte nel contratto.

2. Il committente dovrà inoltre prevedere le penali da applicare in caso di ritardato adempimento alle obbligazioni contrattuali, che non potranno comunque superare mai, nel loro complesso, il dieci per cento dell'importo contrattuale.

3. Qualora si verifichi tale ipotesi, si procederà alla risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento, in danno del contraente, con incameramento della garanzia di cui sopra.

ARTICOLO 10

Esecuzione e verifica della prestazione

1. Per ciascun affidamento in economia è nominato un responsabile del procedimento e ove la natura della prestazione lo richieda, un direttore dei lavori; il responsabile del procedimento emette l'atto di ordinazione dei lavori e svolgerà le funzioni di cui al Dlgs. N. 163/06 e successive modificazioni e integrazioni, nonché quelle previste dagli articoli di riferimento contenuti nel regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici, approvato con D.P.R. n.207/2010.

2. In caso di mancata nomina, è considerato responsabile del procedimento il dirigente della struttura che effettua l'acquisizione.

Per i lavori in economia eseguiti a cottimo fiduciario, il direttore dei lavori dovrà tenere:

- il libretto delle misure;
- il registro di contabilità;
- gli eventuali stati di avanzamento;
- i certificati di pagamento;
- il rendiconto finale della spesa complessiva controfirmato dal responsabile del procedimento.

3. Le prestazioni rese dall'affidatario sono sottoposte a verifica di regolare esecuzione entro 20 giorni dall'acquisizione. Tale verifica sarà affidata dal Responsabile del Procedimento a dipendenti qualificati scelti dallo stesso per ragioni di competenza, con esclusione di quelli che abbiano partecipato al procedimento di scelta del soggetto esecutore.

ARTICOLO 11

Controllo della spesa

1. Le fatture e le note di spesa relative all'esecuzione dei lavori dovranno essere viste dal responsabile del procedimento, il quale controllerà, sotto la propria personale responsabilità, la regolarità di tali documenti con riferimento all'oggetto del contratto.

2. Le fatture e le note di spesa dovranno essere inoltrate all'Ufficio del Responsabile del procedimento solo successivamente alla comunicazione di regolare esecuzione fatta al contraente.

3. In caso di lavori di somma urgenza affidati ai sensi del precedente articolo 6 comma 5, il Responsabile del Procedimento, entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione, redige la perizia giustificativa degli stessi e dei costi connessi e conseguenti. Detta perizia dovrà essere approvata dal Dirigente e la relativa spesa dovrà ottenere la relativa copertura finanziaria.

ARTICOLO 12

Liquidazione delle spese

1. Le fatture e le note di spesa, munite dell'attestato di regolare esecuzione, verranno liquidate da parte del Responsabile del Procedimento. Il relativo pagamento dovrà essere disposto

entro trenta giorni dalla data di ricezione delle fatture o delle note di spesa da parte del Responsabile del Procedimento.

2. I pagamenti potranno essere eseguiti anche in acconto, per stati di avanzamento predeterminati in sede di invito, restando comunque esclusa ogni forma di anticipazione.